

ATTO N. DD 3150

DEL 13/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 185

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI RONDISSONE - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Premesso che per il Comune di Rondissone la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 139-37735 del 15/05/1990, a cui hanno fatto seguito la Variante di Revisione n. 1 approvata con D.G.R. n. 14-26305 del 21/12/1998 e due Varianti Strutturali, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 6-9914 del 14/07/2003 e n. 38-14754 del 14/02/2005;
- ha approvato con D.C.C. n. 7 del 22 aprile 2013 una ulteriore Variante Strutturale al P.R.G.C. ai sensi della ex L.R. 1/2007;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 7 luglio 2020 il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. n. 2932 del 20/07/2020 (PEC ns. prot. n. 49777 stessa data) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
- (*Prat. n. VP_014/2020*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.695 abitanti nel 1971, 1.775 abitanti nel 1981, 1.737 abitanti nel 1991, 1.652 abitanti nel 2001 e 1.834 abitanti nel 2011, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico 1971/2011, in significativo incremento;
- superficie territoriale di circa 1.069 ettari di pianura, di cui 1.012 ettari presentano pendenze inferiori al 5% (circa il 95% del territorio comunale) e 57 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, si evidenziano 231 ettari individuati in Classe Prima. È caratterizzato, altresì, dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 18 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 10** della Città Metropolitana di Torino denominata "**CHIVASSESE**", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- è compreso nell'**Ambito 9** di approfondimento sovracomunale denominato "**Chivasso**", rispetto al quale

ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) *costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri)*;

- il centro storico risulta individuato di tipo "D" dall'articolo 20 delle NdA del PTC2;
- non risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2, all'articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non rileva nel Comune la presenza di poli per la logistica né di Ambiti produttivi ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dal tracciato dell'Autostrada "A4" Torino-Milano e dai tracciati delle Strade Provinciali n. 11 (ex S.S.) Padana Superiore e n. 90 di Rondissone; è parzialmente interessato dalla Linea ferroviaria AV Torino-Novara-Milano;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle acque pubbliche del Fiume Dora Baltea;
- tutela ambientale: una porzione del territorio, posta a ridosso del Fiume Dora Baltea, è interessata dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po e della Dora Baltea (tratto torinese); al suo interno è presente la Riserva Naturale Speciale del Mulino, che risulta in parte compresa nel SIC IT1110050 "*Mulino Vecchio*" per una superficie pari a 139 ettari. Sono presenti "*fasce perifluviali*" e "*corridoi di connessione ecologica*" di cui all'articolo 47 delle NdA del PTC2;

dato atto che il Comune di Rondissone è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22 del 7 luglio 2020 di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è volto ad adeguare lo strumento urbanistico ad un'unica tematica, afferente l'individuazione di un'area per servizi sociali "*I2S5*" in luogo della zona "*I2n3a*" a destinazione residenziale. L'area, di proprietà comunale è classificata dal P.R.G. vigente "*di interesse ambientale documentario e tipologico*".

L'edificio residenziale esistente, sarà riconvertito a biblioteca comunale, contribuendo ad ampliare il "*polo di servizi pubblici*" presente in zona (chiesa, parcheggio ecc ...).

La documentazione di Variante riporta e verifica la coerenza con gli obiettivi delle strumentazioni territoriali di livello sovraordinato, nello specifico con il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), perseguendo come prioritario, riutilizzando un edificio esistente, il principio del contenimento del consumo di suolo libero.

La documentazione, contiene altresì le verifiche con le condizioni di rischio idrogeologico ed acustiche dell'area interessata, in rapporto alla nuova destinazione.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. con l'elaborato denominato "*Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS*". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con

competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 22 del 7 luglio 2020 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente:

- contiene la dichiarazione ai sensi del comma 1bis del citato articolo;
- non "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- non contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

omissis

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 2 settembre 2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 del 20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 7, dell'articolo 17 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Rondissone, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 7 luglio 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare** rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. le seguenti osservazioni:
 - l'istruttoria della Variante in oggetto, è stata svolta sui documenti pubblicati sul sito del Comune. Gli atti originali, seppure richiesti all'Ufficio Tecnico, non sono pervenuti. Si ricorda, sia per il prosieguo dell'iter

sia in occasione di prossime Varianti, che gli elaborati devono essere trasmessi all'Ente scrivente, mediante **posta elettronica certificata (PEC) o supporto informatico**;

- gli elaborati di Variante devono riportare, altresì, il riferimento all'atto amministrativo di adozione; le firme del Sindaco, del Segretario Comunale, del Responsabile del Procedimento e dei professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti originali, in possesso dell'Amministrazione e quelli trasmessi agli Enti interessati; nel caso in oggetto, **tale adempimento dovrà essere formalizzato nella documentazione del Progetto Definitivo**;

- richiamato l'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77, in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente ...*", si richiede di esplicitare, nell'atto di approvazione della Variante in oggetto, il valore della C.I.R.T. aggiornato alla modifica della destinazione d'uso, (*da residenziale a biblioteca*) avendo cura di revisionare, altresì le verifiche dei parametri c) e d) di cui al comma 5 art. 17 della citata Legge Regionale. Tale adeguamento dovrà, informare, altresì, i contenuti degli elaborati di Piano del Progetto Definitivo;

- con riferimento a quando precede inoltre, la documentazione di Variante propone oltre al recupero dell'immobile esistente a biblioteca anche la realizzazione di un parcheggio pubblico all'interno dell'immobile; non si comprende se la quantità di area a servizio afferente, sia stato conteggiato o meno nella verifica di cui alla *lettera d)*, comma 5, art. 17 della L.R. 56/77; qualora ciò non sia avvenuto, occorrerà darne atto e rivedere i conteggi di verifica nel Progetto Definitivo;

- si rammenta che l'atto di adozione della Variante Parziale non riporta quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, nella parte che recita testualmente "*... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*";

- si richiama, anche alla luce di quanto precede, l'attenzione dell'Amministrazione Comunale, alla redazione degli atti; si precisa altresì che la documentazione di Variante deve far riferimento all'articolo 14 "*Elaborati del Piano Regolatore Generale*" della L.U.R., in quanto la "**variante parziale**" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una **variante** nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò **contenere**, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, **requisiti formali e di chiarezza** che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. Si evidenzia la mancanza, dell'elaborato completo delle Norme di Attuazione del Piano vigente (riportate per stralci, riferiti esclusivamente al dettaglio interessato dalle variazioni);

- con riferimento alle condizioni di rischio idrogeologico che interessano la zona, il capitolo 7.2 "Rischio idrogeologico" della "*Relazione Illustrativa*", riporta che l'area oggetto di Variante "*... rientra in parte in classe geologica IIIb3 ... e in parte in classe IIIa ...*"; dalla verifica della cartografia allegata, parrebbe, invece l'area ricadere, per la porzione più consistente, in classe IIa. Si invita pertanto a verificare attentamente il quadro del rischio ed eventualmente, in funzione dell'utilizzo da parte del pubblico dell'edificio, predisporre una "Relazione di approfondimento", sottoscritta da un tecnico competente in materia, qualora la zona sia riconducibile alla classe di rischio più elevata;

- le modificazioni introdotte, così come sommariamente illustrate nella documentazione di Variante, parrebbero coerenti con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2); si demanda comunque al Comune, nella fase di redazione del Progetto Definitivo, di effettuare una puntuale, ulteriore verifica;

- con spirito collaborativo, in considerazione della destinazione a servizio pubblico dell'area e alla formazione di un parcheggio interno alla stessa, si invita l'Amministrazione Comunale, in fase progettazione edilizia, a porre particolare attenzione all'accesso alla biblioteca, che parrebbe avvenire direttamente da viabilità pubblica a carreggiata di dimensioni contenute;

- per quanto attiene la fase di Verifica alla Valutazione Ambientale Strategica parrebbe che la Variante non sia stata inviata al MiBAC, tra i soggetti con competenza ambientale (SCA) da consultare, per l'espressione del



Città metropolitana di Torino

parere di competenza, come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.” che al comma 8 dell’articolo 11 (Regime transitorio) prevede quanto segue “ ... Nell’ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr. Nel caso di varianti parziali il contributo del MiBAC è inviato per conoscenza anche alla Provincia o Città metropolitana. ...”;

- l’“Unità Speciale VAS, VIA e AIA - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali (SCA), ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS” trova, pertanto, attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016: “In caso di silenzio l’iter procede”;

3. **di trasmettere** al Comune di Rondissone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo